

3) La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

4) L'UAMI sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 132 del 28.5.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 —
Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK)**

(Causa T-158/05) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK — Marchio nazionale denominativo anteriore TREK — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 155/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Trek Bicycle Corp. (Waterloo, Wisconsin, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Kroher e A. Hettenkofer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Müller, successivamente G. Schneider, agenti)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Audi AG (Ingolstadt, Germania) (rappresentanti: L. von Zumbush e M. Groebl, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 2 febbraio 2005 (caso R 587/2004-4) relativa ad un procedimento di opposizione fra Trek Bicycle Corp. e Audi AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2007 —
Mebrom/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-198/05) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Attivazione tardiva del sito internet atto a inoltrare la domanda e il rilascio di licenze e di quote di importazione — Artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Danno derivato da lucro cessante — Esistenza del danno»)

(2007/C 155/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e X. Lewis, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente in quanto la Commissione avrebbe omesso di attivare un sistema che autorizzasse la ricorrente medesima ad importare nell'Unione europea, nel gennaio e febbraio 2005, bromuro di metile per usi critici.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 182 del 23.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 —
Mebrom/Commissione**

(Causa T-216/05) (¹)

(«Protezione dello strato di ozono — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Rifiuto di attribuire un contingente di importazione per uso critico per l'anno 2005 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Attuazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»)

(2007/C 155/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgio) (rappresentanti: avv. C. Mereu e K. Van Maldegem)